

**N. 07596/2022 REG.PROV.COLL.**

**N. 05113/2022 REG.RIC.**

**N. 05114/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2022, proposto da: Infratech Consorzio Stabile S.C. A R.L. (di seguito: Infratech), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Soprano e Francesco Migliarotti, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Interporto Sud Europa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Pasquale Iannuccilli, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;

sul ricorso numero di registro generale 5114 del 2022, proposto da: Ance Campania, Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, Unione degli Industriali della Provincia - Confindustria Caserta, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico Soprano, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto in Napoli, via Posillipo n. 9;

***contro***

Interporto Sud Europa s.p.a. (di seguito: ISE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Pasquale Iannuccilli, con recapito digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso n. 5113 del 2022 ed al ricorso n. 5114 del 2022:

a) del Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. - V serie speciale - n. 114 del 30 settembre 2022, avente ad oggetto la procedura aperta, interamente telematica, indetta da ISE, ai sensi degli art. 60 e 95 d. lgs n. 50/2016, per l' "Affidamento dei lavori del raddoppio della presa e consegna nonché del suo prolungamento e del relativo sottopasso ferroviario per € 9.569.698,931" (CIG 94175063CD), e dei relativi allegati, compreso il progetto esecutivo posto a base di gara, nella parte meglio specificata nei motivi di ricorso;

b) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi, allo stato non conosciuti, ivi compreso, qualora intervenuto, il provvedimento di aggiudicazione della gara in discussione.

Visti i ricorsi ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di ISE;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Gianmario Palliggiano e uditi per le parti gli avv.ti Soprano e Migliarotti per le parti ricorrenti, gli avv.ti D'Angiolella e Iannuccilli per ISE;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 e 120 cod. proc. amm.;

1.- ISE, con bando pubblicato sulla G.U.R.I. - V Serie speciale - n. 114 del 30 settembre 2022, ha indetto una gara, ai sensi degli art. 60 e 95 d. lgs n. 50/2016, per l'“Affidamento dei lavori del raddoppio della presa e consegna nonché del suo prolungamento e del relativo sottopasso ferroviario” (CIG 94175063CD), nell'ambito del Comune di Maddaloni, per l'importo di € 9.569.698,931.

2.- Con gli odierni ricorsi, da un lato, Infratech, quale operatore economico potenziale interessato a partecipare alla gara, e, dall'altro, l'ANCE, l'Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, l'Unione degli Industriali della Provincia/Confindustria Caserta - quali organismi di rappresentanza delle imprese del settore - rilevano che, secondo la lex specialis, il progetto esecutivo posto a base di gara è stato predisposto senza fare riferimento alle tariffe regionali aggiornate, con conseguente violazione dell'obbligo, derivante dalla normativa di riferimento, di applicare i prezzi vigenti, per l'appunto, all'atto di indizione della gara.

Di qui gli odierni ricorsi, R.G. 5113 del 2022, proposto da Infratech, e R.G. n. 5114 del 2022, proposto da ANCE, Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, Unione degli Industriali della Provincia - Confindustria Caserta.

3.- Le parti ricorrenti deducono, per entrambi i ricorsi, la seguente articolata censura: violazione dell'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito

con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 50; violazione e falsa applicazione dell'art. 26, commi 2 e 3, D.L. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. Decreto aiuti), convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina"; violazione dell'art. 23, comma 16, d. lgs 50/2016; violazione dell'art. 1 L. n. 241/1990; eccesso di potere per carenza d'istruttoria, violazione dei principi di economicità, efficacia e legalità.

Premette il Consorzio Infratech di avere interesse ad impugnare gli atti di gara, stante l'impossibilità per lo stesso di potere partecipare alla relativa gara predisponendo un'offerta seria ed economicamente sostenibile, in quanto l'importo fissato a base di gara non risulta coerente con i valori di mercato e adeguato all'aumento considerevole dei costi dei materiali da costruzione, registratosi a seguito dell'epidemia da SARS-COV 2 ed ulteriormente aggravatosi nel corso del 2022 in concomitanza con il conflitto russo-ucraino.

Al riguardo, l'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto (CSA), con riferimento al prezzo dei materiali relativi al progetto esecutivo, si riconduce al Prezzario Regionale vigente nel 2015. Inoltre, l'analisi dei nuovi prezzi, allegata al bando, risulta redatta sulla base del Tariffario Ufficiale RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per l'anno 2016.

Ebbene, i sopra menzionati criteri determinativi dei prezzi sembrano porsi in evidente violazione dell'art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti), convertito in L. n. 91/2022.

4.- Resiste in giudizio, per entrambi i ricorsi, ISE.

In via preliminare ha eccepito l'improcedibilità di entrambi i ricorsi, posto che i ricorrenti hanno impugnato clausole del bando prive di carattere immediatamente escludente e quindi tali da non impedire la partecipazione alla gara.

La lesione lamentata, al contrario, dovrebbe conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, in relazione a profili indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).

Nel merito, i ricorsi sarebbero infondati.

In primo luogo, il bando pubblicato nel settembre 2022 sarebbe la “prosecuzione” della gara bandita nel 2017.

D'altronde, il progetto allegato è quello esecutivo, approvato e validato dal Consiglio di Amministrazione di ISE in data 23 agosto 2016 ed è ben specificato nell'addendum sottoscritto per la concessione del finanziamento che lo stesso veniva prorogato, “senza alcuna variazione al piano finanziario approvato con rimodulazione in data 20.01.2019 prot. n. AICT 20666”.

In tale contesto, la Stazione Appaltante - consapevole della problematica relativa al c.d. “aumento dei materiali - ha introdotto, allo scopo di maggiore tutela delle imprese, l'art. 24 del Disciplinare di gara, rubricato “Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – adeguamento dei prezzi contrattuali”.

Lo stesso introduce le clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto dell'articolo 29 D.L. n. 4 del 2022, dell'art. n. 1664 c.c. e, in deroga, all'art. 106, comma 1, lett. a), d. lgs 50 del 2016.

In particolare, il Decreto-legge n. 4 del 2022 reintroduce nell'ordinamento dei contratti pubblici una disciplina organica della revisione prezzi, per mezzo della quale sarebbe superata l'impostazione propria del d. lgs 50/2016, che contemplava la revisione dei prezzi come una mera possibilità senza, oltretutto, prevederne una disciplina specifica.

In virtù, invece, delle modifiche inserite dal menzionato D. L. 4 del 2022, per i contratti che temporalmente rientrano nel suo ambito applicativo, la revisione dei prezzi deve essere necessariamente prevista nei documenti di gara, posto che l'art. 24 del Disciplinare di gara - rubricato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – adeguamento dei prezzi contrattuali" - introduce le clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto dell'art. 29 del menzionato D.L. n. 4 del 2022, dell'art. 1664 cod. civ. ed, in deroga, all'art. 106, comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016.

Rileva, in particolare, ISE che il D.L. 4 del 2022 reintroduce nell'ordinamento dei contratti pubblici una disciplina organica della revisione-prezzi, superando l'impostazione propria del d lgs 50/2016, che contemplava la revisione dei prezzi come una mera eventualità senza, oltretutto, fissare una disciplina specifica.

Grazie alle illustrate modifiche legislative, per i contratti temporalmente rientranti nel suo ambito di applicazione, la revisione dei prezzi dovrebbe essere quindi prevista nella stessa disciplina di gara.

5.- Entrambi i ricorsi sono stati inseriti nel ruolo della camera di consiglio del 23 novembre 2022.

Dopo discussione, il Presidente ha dato avviso alle parti di possibile definizione degli stessi con sentenza in forma semplificata, ai sensi degli artt. 60 e 120 c.p.a., ravvisandone la sussistenza dei relativi presupposti.

In via preliminare, va disposta la riunione del ricorso R.G. n. 5114 del 2022 al ricorso R.G. n. 5113 del 2022, sussistendo gli elementi di connessione oggettiva, per essere stati impugnati gli stessi atti di gara, e di parziale connessione soggettiva, rivolgendosi entrambi i ricorsi avverso ISE, quale stazione appaltante.

5.1.- È infondata l'eccezione di improcedibilità dei ricorsi.

In linea generale, secondo un costante indirizzo giurisprudenziale - tracciato sul solco della pronuncia 7 aprile 2011, n. 4 dell'Adunanza plenaria - in materia di affidamento di contratti pubblici, la legittimazione al ricorso spetta solo al soggetto che abbia legittimamente partecipato alla procedura selettiva.

Tuttavia, un operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione, è legittimato ad impugnare il bando nel caso in cui contesti proprio quelle clausole immediatamente escludenti la cui applicazione gli abbia per l'appunto impedito di accedere alla gara alla cui partecipazione e vittoria aspiri.

In tutti gli altri casi, le clausole possono e devono essere impugunate a valle ed all'esito della gara, unitamente all'atto lesivo dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. V, 27 luglio 2020, n. 4758; id. 22 novembre 2019, n. 7978).

È stato, altresì, chiarito che la lesione lamentata deve conseguire in via immediata e diretta, e non soltanto potenziale e meramente eventuale, in relazione a profili del tutto indipendenti dalle vicende successive della procedura e dai correlati adempimenti (cfr., Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 441).

Per giurisprudenza costante, non sono quindi immediatamente impugnabili le clausole che rendono difficile, ma non impossibile, presentare l'offerta.

Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio ravvisa gli estremi sia della legittimazione ad agire sia dell'interesse immediato ad impugnare le regole di gara, posto che, dalla prospettazione dei ricorrenti, emerge che la predeterminazione del prezzo secondo tariffe non aggiornate costituisce un elemento che condiziona la possibilità di proporre un'offerta seria ed economicamente sostenibile, risultando l'importo posto a base di gara non coerente con i valori di mercato e non adeguato all'aumento considerevole e progressivo dei costi dei materiali da costruzione.

In questo caso, quindi, si contesta non tanto che le previsioni di gara rendano difficile la presentazione dell'offerta quanto che quest'ultima, laddove formulata in coerenza alle regole di gara, finirebbe per essere inattendibile.

Rientra nei generali principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, sanciti dalla Costituzione, nonché nei canoni comunitari di proporzionalità e trasparenza, l'obbligo - nelle procedure ad evidenza pubblica - di stabilire compensi remunerativi capaci di mettere i concorrenti nella condizione di presentare un'offerta sostenibile ed affidabile, evitando il serio rischio di distorsioni nelle dinamiche concorrenziali e dell'effettuazione di lavori o erogazione di servizi di scarsa qualità (cfr. TAR Brescia, sez. I, 9 luglio 2007, n. 621).

In questo senso, gli appalti devono pur sempre essere aggiudicati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, giacché le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso.

Laddove i costi non considerati o non giustificati siano tali da non poter essere coperti neanche tramite il valore economico dell'utile stimato, è evidente che l'offerta diventa non remunerativa e, pertanto, non sostenibile, con ovvie conseguenze sulla veridicità della stessa (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 23 maggio 2022, n. 5447; Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2019, n. 8110; id., 15 aprile 2013, n. 2063; id., sez. IV, 26 febbraio 2015, n. 963; id., sez. III, 11 aprile 2012, n. 2073; id, 10 luglio 2020, n. 4451). Sul punto, non appare condivisibile l'assunto speso dalla stazione appaltante in senso opposto alle argomentazioni dei ricorrenti. La stazione appaltante segnala che alla gara hanno comunque preso parte due altri operatori economici, a dimostrazione

della sostenibilità dei criteri di determinazione dei prezzi i quali – benché non aggiornati alle tariffe del prezzario regionale in vigore - non sono di ostacolo all'astratta convenienza economica dell'eventuale aggiudicazione.

In realtà, in relazione all'appalto di cui si discute, proprio il numero così esiguo di partecipanti può essere utilizzato quale argomento per provare esattamente il contrario, ossia che la maggioranza dei potenziali partecipanti ha rinunciato sin anche a partecipare ravvisando la non sostenibilità di un'offerta laddove formulata in linea con i criteri di gara.

È opportuno richiamare al riguardo un precedente giurisprudenziale secondo cui, per essere assoggettata all'onere dell'impugnazione immediata, la clausola della lex specialis di gara deve essere oggettivamente ed immediatamente escludente nei confronti di tutti gli operatori economici in via indistinta, tanto da concretizzare l'astratta impossibilità per un qualsiasi operatore “medio” di formulare un'offerta o comunque un'offerta economicamente sostenibile. Con riferimento all'ipotesi ostativa relativa all'impossibilità della formulazione di un'offerta sul piano sia tecnico che economico, una tale eccezionale ipotesi non è riscontrabile laddove siano state presentate delle offerte per la gara, nella specie in numero significativo (e tali non sono solo due offerte). In simile caso, infatti, non può ravvisarsi natura escludente delle clausole del bando, atteso che altri operatori economici sono riusciti comunque a presentare l'offerta, ritenendo di potere trarre un utile dall'appalto e di riuscire ad eseguirlo senza particolari problemi (TAR Bolzano, sez. I, 2 agosto 2021, n. 248). È quindi evidente che un numero esiguo di partecipanti, conduce a conclusioni opposte.

5.2.- Con specifico riferimento al ricorso R.G. 5114 del 2022, la legittimazione e l'interesse ad agire coinvolge anche la posizione delle associazioni ricorrenti, le quali

sono portatrici di un interesse di categoria per fare valere condizioni di gara più favorevoli in termini economici e finanziari per le imprese associate e consentire a queste ultime di presentare un'offerta realmente attendibile e, in fase di esecuzione, sostenibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 luglio 2004, n. 5138).

6.- Nel merito i due ricorsi sono fondati.

Il progetto esecutivo posto a base di gara dispone l'applicazione del Prezzario Regionale vigente nel 2015 (cfr. art. 2 Capitolato speciale d'appalto), così come l'analisi dei nuovi prezzi, allegata al bando, risulta redatta sulla base del Tariffario Ufficiale RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per l'anno 2016.

Ebbene, le previsioni di gara si pongono in contrasto col menzionato art. 26 D.L. 50 del 2022 (c.d. Decreto aiuti) convertito in L. n. 91/2022.

In particolare, il comma 2 dell'art. 26 dispone che: "Fermo quanto previsto dal citato articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022, in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari aggiornati entro il 31 luglio 2022 cessano di avere validità entro il 31 dicembre 2022 e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 31 marzo 2023 per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data" (cfr. TAR Lecce, 6 aprile 2021, n. 497).

Il dato letterale è preciso nel richiedere che, per le procedure di gara avviate successivamente alla pubblicazione dell'entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero per le gare bandite dopo il 17 maggio 2022, ai fini della determinazione del costo dei

prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni nel rispetto di quanto imposto dall'art. 23, comma 16, d. lgs n. 50/2016, va applicato, inderogabilmente, il prezzario aggiornato ai sensi della medesima fonte normativa.

Giova rammentare che il prezzario regionale è stato aggiornato dalla Regione Campania –in attuazione, peraltro, della sopra riportata disposizione di legge – con la D.G.R.C. n. 333 del 28 giugno 2022, pubblicata sul B.U.R.C. n. 59 del 4 luglio 2022, avente ad oggetto, per l'appunto, “Approvazione Prezzario regionale dei lavori Pubblici anno 2022 e aggiornamento infrannuale” e, quindi, in epoca antecedente la pubblicazione dell'impugnato bando di gara, avvenuta sulla G.U.R.I. n. 114 del 30 settembre 2022.

Non sembrano porsi dubbi interpretativi circa la portata dell'espressione adoperata dal descritto art. 26, comma 2, nella parte in cui, ai fini dell'individuazione dell'ambito temporale di applicazione della relativa disposizione, fa riferimento alle procedure di gara “avviate” successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo; per “avviate” devono intendersi, evidentemente, quelle gare per le quali il relativo bando è stato pubblicato dopo il 17 maggio 2022.

È infatti la pubblicazione del bando ad incardinare la procedura di gara. Ciò è stato chiarito da costante e pacifica giurisprudenza secondo cui una pubblica gara può dirsi indetta e, quindi, “avviata”, solo con la pubblicazione del bando o dell'avviso, atti costitutivi della procedura di gara, aventi efficacia esterna nei confronti dei terzi. In questo senso, tutti gli atti presupposti al bando o all'avviso - quali, ad esempio, la determina a contrarre - rispondono ad altri fini, rivolti propriamente ad autorizzare la stazione appaltante ad indire la gara; in quanto tali, tali atti esprimono la volontà dell'amministrazione di attivare la relativa procedura (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 settembre 2018, n. 5380).

In ogni caso, quand'anche, per ipotesi, si volesse considerare che l'indizione della gara si ha non già con la pubblicazione del bando ma con l'adozione della determina a contrarre – il che non è, avendo tale atto, come sopra chiarito, valenza meramente endo-procedimentale – quest'ultima risulta comunque essere intervenuta in data 25 settembre 2022 e, pertanto, successivamente alla pubblicazione della nota delibera regionale n. 333 del 28 giugno 2022 con cui è stato approvato il Prezzario regionale dei lavori Pubblici anno 2022.

Non a caso, la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla normativa vigente alla data di pubblicazione del bando di gara, in conformità al principio *tempus regit actum* ed alla natura del bando stesso, quale norma speciale della procedura che dispone regole vincolanti non solo per le imprese partecipanti ma anche per la stessa pubblica amministrazione (cfr., ex multis, Corte Cost. 26 luglio 2022, n. 198; Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2521; id., Cons. Stato, Sez. V, 25 maggio 2017, n. 2222; si confronti anche ANAC, Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020 secondo cui l' "avvio della procedura" coincide con la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa pubblicazione di bando, di invio della lettera d'invito a presentare l'offerta).

Quanto sopra, trova conferma nell'art. 32, comma 2, d. lgs 50/2016, rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", il quale dispone che: "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte", con ciò ancorando alla fase antecedente l'avvio della gara l'atto col quale le stazioni appaltanti decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri specifici ordinamenti.

Né, peraltro, nel caso di specie, potrebbe ipotizzarsi l'applicazione del successivo comma 3 del menzionato art. 26, il quale precisa che: "Nelle more della determinazione dei prezzari regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzari regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021". La disposizione è inapplicabile al caso in esame, posto che, come sopra illustrato, al momento della pubblicazione del bando era già entrato in vigore il nuovo elenco aggiornato dei prezzi, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26.

Non convince, infine, l'argomento dedotto dalla stazione appaltante secondo cui, nella consapevolezza del problema relativo all'aumento del costo dei materiali, ha introdotto la particolare disposizione di cui all'art. 24 del Disciplinare di gara, rubricato "Modifica del contratto durante il periodo di efficacia – adeguamento dei prezzi contrattuali", proprio con l'obiettivo di offrire una maggiore tutela dell'impresa aggiudicataria.

La prescrizione del disciplinare introduce le cd clausole di revisione dei prezzi, nel rispetto dell'articolo 29 D.L. n. 4 del 2022, dell'art. 1664 cod. civ., in deroga all'art. 106, comma 1, lett. a), d. lgs 50 del 2016.

È facile sul punto replicare che le riserve espresse dai ricorrenti attengono esattamente al criterio di determinazione del prezzo per come stabilito dall'art. 2 del Capitolato speciale d'appalto, mentre l'art. 24 del Disciplinare si riferiscono invece al periodo di efficacia del contratto e, quindi, alle eventuali sopravvenienze che dovessero verificarsi nella fase di esecuzione della prestazione.

Pertanto, l'art. 2 CSA determina geneticamente l'oggetto del contratto e costituisce una previsione essenziale perché l'impresa partecipante possa regolarsi ai fini della composizione e della modulazione della propria offerta, a beneficio dell'affidabilità e sostenibilità economico-finanziaria della stessa; l'art. 24 del Disciplinare riveste, invece, la diversa funzione di tutelare l'operatore economico contraente di fronte ad eventuali sopravvenienze negative, volgendo lo sguardo alla fase esecutiva e della prestazione.

7.- Per quanto sopra, i due ricorsi, una volta riuniti, vanno accolti con conseguente annullamento degli atti di gara impugnati nella parte in cui calcolano l'ammontare dell'appalto anche sulla base della Tariffa prezzi Regione Campania LLPP – Anno 2015, non aggiornata. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, riuniti i ricorsi R.G. 5113/2022 ed R.G. 5114/2022, li accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, gli atti di gara impugnati.

Condanna I.S.E. - Interporto Sud Europa s.p.a. al pagamento di € 2000,00 (due-mila/00), oltre accessori di legge e rimborso dei contributi unificati, in favore di ciascuna delle parti ricorrenti (Infratech Consorzio Stabile S.C. A R.L., per il ricorso R.G. 5113/2022, ed, unitariamente intesi: Ance Campania, Associazione Costruttori Edili della Provincia di Napoli, Unione degli Industriali della Provincia - Confindustria Caserta, per il ricorso R.G. 5114/2022.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

Domenico De Falco, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Gianmario Palliggiano**

**IL PRESIDENTE**  
**Vincenzo Salamone**

IL SEGRETARIO

LAVORI PUBBLICI